

# La cessazione degli edifici di culto

*di G. Paolo Montini*

## **Premessa**

Le chiese, intese come edifici sacri, sono espressione e segno della fede di un popolo: non ne possono essere separate, pena la perdita del loro significato e, lentamente, alla fine, della loro stessa esistenza. La loro riduzione a beni di interesse culturale dà solo un'effimera illusione di prostrarre la vita di tali edifici: in realtà si tratta di inserire nel contingente interesse museale del nostro tempo qualche oggetto.

D'altro canto, entro certi limiti, gli edifici sacri sono lo strumento che incentiva la fede di un popolo. Anche in questo caso non si possono separare, pena la perdita per il popolo della sua coscienza e per i singoli fedeli della appartenenza a un popolo. La condivisione della fede ha, infatti, necessità di luoghi in cui ascoltare la Parola e celebrare. I luoghi saranno confacenti all'ascolto e alla celebrazione e richiameranno intrinsecamente ed estrinsecamente allo stesso ascolto e alla celebrazione.

L'armonia vitale che esiste, nella duplice dimensione di segno e strumento, fra edifici sacri e popolo di Dio si interrompe ogni volta che dappertutto muta l'autocoscienza del popolo di Dio per una rinnovata ricerca di fedeltà alla volontà di Dio e alla condivisione della storia, oppure in un luogo muta il radicamento e la diffusione del popolo di Dio nel contesto della popolazione che vive in quell'area geografica. È in questo ambito che si pone la specifica e variegata questione, oggi particolarmente sentita e urgente, attinente alla cessazione di un edificio sacro. Si può trattare di una cessazione per graduale abbandono in un luogo della pratica religiosa, che comporta automaticamente la sovrabbondanza di edifici sacri o la spropor-

zione degli stessi. Si può trattare di una cessazione indotta dalla pressione di interessi culturali (a volte solo turistici ed economici), che prevalgono sulle esigenze e aspettative della comunità ecclesiale locale, oppure di interessi religiosi di altre Chiese o comunità ecclesiali. Si può trattare di una cessazione spontanea, indotta da una scelta pastorale che privilegia l'investimento apostolico in piccoli gruppi o economico in attività caritative. Si può trattare di una cessazione forzata, richiesta da esigenze impellenti di carattere economico, legate al mantenimento e alla cura degli edifici stessi.

Conformemente al carattere del diritto canonico non si potrà entrare nelle pieghe di queste molteplici variazioni del tema della cessazione degli edifici sacri, che lo rende unico per ogni fattispecie, che spesso coinvolge fattori di grande rilevanza ecclesiale, sociale, economica, politica nonché emotiva. Ci si atterrà alla considerazione dei criteri normativi con cui l'autorità della Chiesa ha imposto che si trattino i casi che attengono alla cessazione degli edifici sacri.

## La normativa canonica

### I termini

Il Codice non conosce la denominazione edificio di culto. Preferisce usare i termini edificio sacro («*aedes sacra*» can. 1214) o più genericamente luogo sacro («*locum sacrum*» cf can. 1205). In specie poi distingue principalmente la chiesa («*ecclesia*» can. 1214), l'oratorio («*oratorium*» can. 1223) e la cappella privata («*sacellum privatum*» can. 1226).

La denominazione edificio di culto appare invece privilegiata dalla normativa concordataria e civile italiana.

Nel nostro studio si intende riferirsi all'edificio sacro che è la chiesa. Eventuali ampliamenti a oratori o cappelle private dovranno essere giustificati dal contesto specifico.

### Riduzione a uso profano non sordido

La normativa canonica codiciale ha tipizzato il procedimento della «riduzione a uso profano non sordido» delle chiese<sup>1</sup>. Si tratta,

<sup>1</sup> Su tutta la problematica, con insistenza particolare sul procedimento amministrativo, sulla procedura di ricorso e sulla giurisprudenza, cf FR. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso*

strettamente inteso, della cessazione completa della destinazione al culto soprattutto pubblico di un edificio sacro, qualificato come chiesa, in modo tale che dopo il relativo provvedimento del vescovo diocesano in quell'edificio non possa più celebrarsi il culto e quell'edificio possa essere destinato in forma esclusiva ad altro uso, purché non in esplicito contrasto con la precedente destinazione culturale.

### *Impossibilità*

Il primo caso previsto dal Codice attiene a un edificio sacro che «non può in alcun modo essere adibito al culto divino, né è possibile restaurarlo» (can. 1222 § 1)<sup>2</sup>. Si noti che a configurare questo primo caso concorrono simultaneamente due condizioni. La prima riguarda l'edificio che, nella situazione di fatto in cui si trova attualmente, non può svolgere la sua funzione in ordine al culto divino. Non si tratta della semplice inadeguatezza a una modalità di esercizio del culto divino del tutto coerente con le richieste e gli auspici della liturgia o della (nuova) configurazione del popolo cristiano che compone la comunità che frequenta quel tempio<sup>3</sup>. «Nullo modo» la chiesa deve potersi usare per il culto divino.

L'altra attiene all'impossibilità di restaurare l'edificio sacro, per renderlo capace di svolgere la sua funzione culturale. Non basta la semplice inadeguatezza, anche permanente o strutturale dell'edificio. Deve verificarsi insieme l'impossibilità di procedere al restauro<sup>4</sup>.

In questo caso, che si identifica con l'impossibilità fisica di (continuare ad) adibire la chiesa alla sua funzione culturale, il vescovo dioce-

*profano della chiesa parrocchiale*, in AA. VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, pp. 85-112 (l'articolo, con brevi integrazioni identificate da un asterisco, è stato riedito col medesimo titolo in «Ius Ecclesiae» 10 [1998] 111-148 e da parte nostra citeremo quest'ultima redazione); G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in AA. VV., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio, Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno-3 luglio 1998*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1999, pp. 85-119.

<sup>2</sup> «Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest».

<sup>3</sup> Sembra dare un'interpretazione più larga del can. 1187 la lettera circolare dell'allora Sacra Congregazione per il Clero, *Opera artis*, 11 aprile 1971, n. 6: «Gli edifici ecclesiastici di valore artistico non siano trascurati, anche se non sono più usati per il fine originario». Vero è però che aggiunge: «Dovendoli eventualmente cedere, si preferiscano persone che siano in grado di ben curarli (cf can. 1187)» (AAS 63 [1971] 317).

<sup>4</sup> Il can. 1187 del Codice precedente si esprimeva in modo diverso per significare l'impossibilità: «Omnes aditus interclusi sint ad eam reficiendam». L'espressione sembra più forte dell'attuale («possibilitas»), in quanto sembra riferirsi a tentativi effettivamente messi in atto e a tentativi determinati, desumibili da normative e previsioni codiciali (cf, per esempio, can. 1186).

sano può procedere liberamente alla riduzione a uso profano non sordido della chiesa. Non gli sono richiesti né imposti adempimenti o pareri da acquisire. La cosa si impone da sé, come una necessità. Dovrà ovviamente attenersi ai criteri e requisiti generali della emanazione di un atto amministrativo (cf, per esempio, cann. 50-51). La decisione del vescovo diocesano, sia sotto la forma di atto sia sotto la forma di comportamento o azione, è soggetta ai ricorsi previsti dal diritto.

### *Altre ragioni*

#### – Il testo normativo

Il can. 1222 § 2 prevede un'altra fattispecie di riduzione della chiesa a uso profano, ulteriore rispetto all'impossibilità fisica, già menzionata nel § 1.

«Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurre a uso profano non sordido, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime» (can. 1222 § 2)<sup>5</sup>.

Si deve ricercare più in profondità l'interpretazione del can. 1222 § 2, soprattutto delle «altre gravi cause», che suggeriscono la riduzione a uso profano non sordido di una chiesa. Ci si deve rifare certamente anche alla tradizione canonica (can. 6 § 2).

Nel diritto antico, confermato dal concilio di Trento<sup>6</sup>, e nel Codice precedente (cf can. 1187) si prevedeva la sola fattispecie oggi

<sup>5</sup> «Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat».

<sup>6</sup> «Bisogna avere anche molta cura perché le cose destinate al santo ministero per l'ingiuria del tempo non finiscano in rovina [*obsolescant*] e dimenticate dagli uomini: i vescovi dunque, anche in qualità di delegati della Sede apostolica, potranno trasferire a loro giudizio i benefici semplici, anche quelli di diritto di patronato, dalle chiese che per vetustà o altro motivo sono andate in rovina [*collapsae sint*] e per mancanza di mezzi non possono essere restaurate [*ob eorum inopiam nequeant instaurari*], alle chiese madri o ad altre chiese dello stesso luogo o delle vicinanze, ma dopo aver convocato gli interessati [...]. Quanto alle chiese parrocchiali così in rovina, i vescovi avranno cura di ripararle e di restaurarle, anche se fossero di diritto di patronato, usando i frutti e i proventi di qualsiasi natura [...] costringeranno all'adempimento di questo dovere tutti i patroni [...] i loro parrocchiani, escluso ogni appello, esenzione, opposizione. Nel caso che tutti questi fossero molto poveri, tali chiese saranno trasferite alle chiese madri o a quelle più vicine, con facoltà di destinare sia quelle parrocchiali, sia le altre, diroccate [*dirutas*], a usi profani non ignobili, lasciandovi tuttavia una croce» (CONCILIO DI TRENTO, Sessione XXI – Riforma, can. 7, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1991, pp. 730-731).

normata nel can. 1222 § 1. La riduzione a uso profano (e la relativa sconsacrazione) di una chiesa era legittima solo nel caso in cui si verificavano contemporaneamente l'impossibilità di adibire la chiesa, così come si trovava, al culto pubblico e insieme l'impossibilità di restaurarla per poterla adibire al culto pubblico<sup>7</sup>.

La giurisprudenza costante della Santa Sede richiedeva una speciale licenza nei casi che non rientravano nella fattispecie della impossibilità: così, per esempio, se un vescovo diocesano «programmava di sopprimere una chiesa parrocchiale ancora praticabile, per sostituirla con un'altra più vasta da costruire in un altro posto, per rendervi più comodo l'accesso ai fedeli»<sup>8</sup>.

Nella revisione del Codice il Legislatore ha inteso integrare la norma del can. 1187, applicando i principi di sussidiarietà e di pastoralità.

Difatti nel I Schema del Codice fu proposta una norma assolutamente larga:

«Se poi l'Ordinario del luogo giudica che giovi maggiormente al bene delle anime che una chiesa non sia più adibita al culto pubblico, la può ridurre all'uso profano, col consenso di coloro che legittimamente ne rivendicano dei diritti»<sup>9</sup>.

Non mancarono canonisti, peraltro prudenti, che diedero il loro plauso a questa maggiore facilità riconosciuta agli ordinari del luogo nel sopprimere le chiese<sup>10</sup>. Nel canone proposto era lasciata alla piena discrezionalità degli ordinari del luogo la soppressione di una chiesa, valutando la scelta adeguata per il (maggior) bene pastorale.

Nel II Schema di riforma del Codice, tuttavia, la norma viene profondamente riformulata in seguito ai suggerimenti di alcuni Organi di consultazione<sup>11</sup>, fino a portarla pressoché alla formulazione

<sup>7</sup> «L'autorité n'admet leur désaffectation que comme un pis aller, lorsqu'il n'y a guère moyen de faire autrement» (H. WAGNON, *Églises. XII. Désaffectation des Églises*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris 1953, col. 209).

<sup>8</sup> *L. cit.*

<sup>9</sup> «Item si Ordinarius loci iudicat bono animarum magis proficere ut aliqua ecclesia ad cultum publicum non amplius adhibeatur eam in usum profanum redigere potest, de consensu eorum qui iura in ea sibi legitime vindicant» («Communicationes» 12 [1980] 338).

<sup>10</sup> Cf J. MANZANARES, *De aedificio sacro problemata recentiora atque nova codificatio*, in «Periodica de re morali canonica liturgica» 63 (1974) 92. Proponeva comunque che si introducesse l'obbligo di consultare il consiglio presbiterale, per evitare l'odiosità della decisione, che sarebbe ricaduta esclusivamente sull'ordinario del luogo (cf *ibid.*, p. 92 nota 70; ID., *In Schema de locis et temporibus sacris deque cultu divino animadversiones et vota*, *ibid.*, 68 [1979] 154).

<sup>11</sup> Cf «Communicationes» 12 (1980) 338.

verbale del testo del can. 1222 § 2, come sarà promulgato: il bene delle anime è posto ora quale discriminazione, contro cui la soppressione non può cozzare; si richiede per la validità della soppressione la consultazione del consiglio presbiterale; la decisione non è più di competenza dell'ordinario del luogo, bensì del vescovo diocesano; e, ciò che più conta, sono richieste, per procedere, «gravi cause» che suggeriscano la soppressione.

Secondo pertanto il prescritto del can. 1222 § 2 nella sua formulazione definitiva e normativa il giudizio in ordine alla soppressione della chiesa spetta al vescovo diocesano, il quale però gode di minore discrezionalità, poiché non un (maggior) bene pastorale può giustificare la soppressione della chiesa, bensì solo «gravi cause».

#### – La dottrina

La dottrina non ha purtroppo finora dato spazio all'interpretazione di questo canone. Ci sono autori che propongono esempi di «gravi cause», che suggeriscono la riduzione di una chiesa a uso profano:

– «Se solo con grande dispendio si possa rimediare alla decrepitezza dell'edificio della chiesa, oppure l'esodo di fedeli in seguito all'incisiva suddivisione rinnovata fra comuni del territorio interessato»<sup>12</sup>;

– «Nelle zone del centro storico di città che hanno molte chiese, ma poca popolazione, e sono sprovviste di sacerdoti sufficienti per mantenerle aperte»<sup>13</sup>;

– «La mobilità della popolazione dei centri, il cambiamento della situazione finanziaria dei dintorni, la nascita di parrocchie e il decremento del numero dei membri di altre parrocchie»<sup>14</sup>.

Nella valutazione delle «gravi cause» capaci di giustificare la soppressione di una chiesa si deve considerare il nesso esistente con la fattispecie prevista nel can. 1222 § 1. Forse non si potrà appoggiarsi sulla fragile base testuale del can. 1222 § 2, che si riferisce ad «altre gravi cause», facendo perciò implicito riferimento alle gravi(issime) cause del § 1 e suggerendo una comparazione, quasi alludendo

<sup>12</sup> H.J.F. REINHARDT, in *Münsterischer Kommentar Codex Iuris Canonici*, ad c. 1222, Essen 1987.

<sup>13</sup> J. MANZANARES, *Ad canonem*, in *Código de Derecho Canónico*. Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 1989, p. 586. Sembra che l'autore nel proporre gli esempi sia rimasto fedele alla sua opinione favorevole alla formulazione del I Schema del Codice.

<sup>14</sup> *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, commissioned by The Canon Law Society of America, London 1985, p. 847.

che queste «gravi cause» debbono essere simili alle precedenti per gravità<sup>15</sup>.

Tuttavia non si deve trascurare che il § 1, cioè la previsione di una causa assolutamente grave, sarebbe stato inutile nel caso in cui il Legislatore avesse pensato che generiche «cause gravi» sarebbero state sufficienti per sopprimere una chiesa. Per il noto principio che «quod plus est continet minus» il § 1 diverrebbe superfluo. Se il Legislatore non lo ha ritenuto superfluo è certamente a motivo della sua carica interpretativa dell'intera fattispecie della soppressione di una chiesa.

L'impostazione del prescritto del can. 1222, e in particolare del § 2, depone chiaramente per «una chiara preferenza della Chiesa per la conservazione delle chiese, a meno che una grave causa non consigli il contrario»<sup>16</sup>. Non è tanto il bene del mantenimento e della conservazione di una chiesa che va dimostrato, quanto le ragioni per la sua dismissione: «La riduzione di una chiesa a uso profano è un'eccezione al principio»<sup>17</sup>.

#### – La giurisprudenza

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha avuto modo di esaminare nel corso degli ultimi anni una serie di ricorsi contro decreti di vescovi diocesani che riducevano a uso profano chiese, normalmente dopo aver soppresso la parrocchia, in molti casi, personale. I principali elementi interpretativi che questa giurisprudenza ha apportato sono stati resi noti, assieme a qualche pronuncia dello stesso Supremo Tribunale<sup>18</sup>.

I ricorsi sono stati presentati nella maggioranza da singoli fedeli<sup>19</sup> che si sono sentiti lesi dal decreto di riduzione a uso profano della chiesa che essi frequentavano<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Rigetta fundamentalmente questa connessione FR. DANEELS, *Soppressione...*, cit., p. 126.

<sup>16</sup> *L. cit.*

<sup>17</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Notes on the Meeting of 27 November 1995* (prot. n. 26600/95/CA), n. 1, cit. in FR. DANEELS, *Soppressione...*, cit., p. 126 nota 32.

<sup>18</sup> Cf FR. DANEELS, *Soppressione...*, cit.; G.P. MONTINI, *I ricorsi...*, cit.

<sup>19</sup> La nota interpretazione autentica del can. 299 § 3 (cf AAS 80 [1988] 1818) non permette che i ricorsi gerarchici contro decreti del proprio vescovo diocesano siano legittimamente presentati da gruppi di fedeli, sprovvisti della personalità giuridica, anzi della stessa *recognitio* di cui al can. 299 § 3. Per tutta la questione in riferimento al nostro tema cf G.P. MONTINI, *I ricorsi...*, cit., pp. 101-110.

<sup>20</sup> La giurisprudenza del Supremo Tribunale non ha avuto modo di affrontare compiutamente la questione, poiché la maggior parte dei ricorsi presentati concerneva la riduzione a uso profano di chiese parrocchiali di parrocchie soppresse. «Finché la chiesa di cui si impugna la riduzione a uso profano è

L'aspetto più interessante riguardava ovviamente l'interpretazione delle «altre gravi cause»<sup>21</sup> di cui al can. 1222 § 2.

Vengono considerate, per esempio, in sé sole insufficienti le cause che si riferiscono al «fatto che una parrocchia venga soppressa e che la nuova parrocchia non abbia bisogno della chiesa della parrocchia soppressa»; al «fatto che ci sia un piano globale per il riordinamento delle strutture pastorali»; al «fatto che il consiglio presbiterale abbia dato un parere favorevole»; alla «volontà di favorire l'unità della nuova parrocchia»; alla «giusta promozione della celebrazione domenicale della S. Eucaristia nella chiesa parrocchiale della nuova parrocchia».

Vengono invece considerati nell'ambito della gravità i casi in cui «la condizione pericolante della chiesa era confermata dal giudice civile e il Vescovo non riteneva opportuno onerare i fedeli piuttosto poveri della comunità locale con le spese del restauro della chiesa, mentre a poca distanza c'era un'altra chiesa abbastanza grande per i fedeli della stessa lingua in buona condizione»; in cui si trattava di abbandonare un edificio (palestra) adibito solo in modo provvisorio al culto divino, mentre la nuova parrocchia disponeva di una chiesa abbastanza ampia e abbisognava della palestra per i giovani della parrocchia; in cui l'eventuale mancata riduzione a uso profano di una chiesa avrebbe potuto permettere a una associazione ecclesiastica parallela di occuparla; in cui vengano in campo questioni di carattere economico<sup>22</sup>.

Soprattutto in ordine a quest'ultima ragione (il peso economico costituito dal rendere e/o conservare efficiente l'edificio sacro, anche secondo le normative civili) il giudizio circa la gravità sembra lasciato al vescovo diocesano, anche in sede di esame giurisdizionale della legittimità del decreto, sulla base del fatto che il vescovo diocesano più di chiunque è in grado di conoscere il reale stato delle cose: la gravità e la non gravità della causa «si possono giudicare diversamente solo se si considerano le circostanze di luogo, di patrimonio e di persone»<sup>23</sup>. Se sui principi testé enunciati si può convenire, non v'è chi non veda che in tal modo si lascia al vescovo stesso di «deno-

la chiesa parrocchiale di una parrocchia soppressa, non vi sono problemi nell'identificazione dei legittimati a ricorrere: sono tutti i parrocchiani della parrocchia soppressa. Peculiari problemi potrebbero porsi invece nel caso della riduzione a uso profano di una chiesa-santuario (magari diocesano) o di una chiesa-rettoria parrocchiale. Qui manca il territorio che permetta in modo relativamente agevole di identificare i legittimati» (G.P. MONTINI, *I ricorsi...*, cit., p. 110 nota 34).

<sup>21</sup> Cf C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa a uso profano*, in «Il diritto ecclesiastico» 108 (1997) II, 7-11.

<sup>22</sup> Cf FR. DANEELS, *Soppressione...*, cit., pp. 127-130.

<sup>23</sup> Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram AGUSTONI*, 4 maggio 1996, nn. 6.9, in «Il diritto ecclesiastico» 108 (1997) II, 3-7.

minare» come «graves» le ragioni economiche che lo hanno determinato alla riduzione a uso profano della chiesa, eludendo la verifica della oggettività della *gravitas* richiesta dalla competenza a giudicare le violazioni di legge «in decernendo» degli atti amministrativi.

Al di là del giudizio sui casi concreti, pare che il Supremo Tribunale della Segnatura abbia trascurato un'occasione propizia per indicare formalmente e giudizialmente in modo autorevole i criteri giuridici in base ai quali giudicare l'esistenza o l'inesistenza di una causa grave, distinguendola da una causa pastorale qualsiasi. Il presupposto di un atto legittimo dell'autorità amministrativa sembra divenire *praesumptio iuris ac de iure*<sup>24</sup>.

### Normativa procedurale

Nel caso in cui «altre gravi ragioni», al di fuori dell'impossibilità, persuadano che una chiesa vada ridotta a uso profano non sordido, il vescovo diocesano per procedere *ad validitatem* alla decisione e all'emanazione del decreto deve

– ascoltare il parere del consiglio presbiterale<sup>25</sup>;  
– avere il consenso di coloro che rivendicano legittimamente per se stessi diritti sulla chiesa. In questa previsione può rientrare l'impegno pattizio, stabilito nelle Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia, secondo cui «gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali [...] costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione [...]. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli»<sup>26</sup>;

– avere cautela che il bene delle anime non patisca danno alcuno<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Cf G.P. MONTINI, *I ricorsi...*, cit., p. 115.

<sup>25</sup> Cf in specie la famosa causa *Chicagien.* (prot. n. 22036/90 CA), in N. PAPROCKI, *Parish Closing and Administrative Recourse to the Apostolic See: Recent Experiences of the Archdiocese of Chicago*, in «The Jurist» 55 (1995) 879-893.

<sup>26</sup> Art. 53 Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia (AAS 77 [1985] 570 = art. 53, legge 20 maggio 1985, n. 222).

<sup>27</sup> Cf FR. DANEELS, *Soppressione...*, cit., pp. 131-132.

## Le situazioni di fatto

Oltre le due fattispecie ben circoscritte dal can. 1222 in cui è previsto l'intervento del vescovo diocesano, ci sono però molti atti che, pur essendo formalmente differenti dalla riduzione a uso profano non sordido di una chiesa, sono a essa analoghi, almeno negli effetti. Si pensi, per esempio, al provvedimento o alla prassi di non più (autorizzare a) celebrare il culto in un determinato edificio sacro. La chiesa viene «chiusa»: manca però una decisione formale. Si pensi, per fare un altro esempio, all'incuria cui è abbandonata una chiesa, causa della sua «chiusura», della sua inagibilità di fatto o di diritto, oppure della sua distruzione materiale<sup>28</sup>.

Nell'esame di questi molteplici casi analoghi alla riduzione a uso profano di una chiesa è necessario guardarsi da due estremi

Il primo si ha nel fare riferimento esclusivamente al decreto (scritto) del vescovo diocesano che riduce a uso profano una chiesa. Tale esclusivo riferimento potrebbe essere giustificato dal fatto che la normativa canonica mostra di non conoscere altra fattispecie di riduzione a uso profano di una chiesa al di fuori della decisione del vescovo diocesano. Il can. 1212, secondo cui «i luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto»<sup>29</sup>, non amplia le fattispecie di riduzione di una chiesa a usi profani, integrando il can. 1222, ma fa riferimento alla molto più vasta e generica categoria dei luoghi sacri, e sembra inoltre avere prevalentemente interesse rituale, indicando quando la dedicazione o la benedizione debba essere effettuata di nuovo sul medesimo luogo sacro in cui sia intervenuto un fattore di rilevanza contraria alla dedicazione al culto<sup>30</sup>. Non si può comunque negare che il prescritto del can. 1212 richiami alla necessità di una maggiore considerazione dei fatti che intervengono nella vicenda di una chiesa.

<sup>28</sup> La distruzione materiale anche completa di una chiesa non è da se sola in grado di far cessare la destinazione al culto della medesima in base al can. 1222 § 1, che richiede, come si è visto il verificarsi simultaneo della inagibilità e della impossibilità alla riparazione. Tale normativa incide e si riflette sulla previsione nell'ambito della legislazione italiana sulla ricostruzione delle chiese danneggiate da calamità belliche o naturali: cf, da ultimo, *Relazione della Commissione paritetica Italia-Santa Sede*, 24 febbraio 1997, II, in AAS 90 (1998) 702-705.

<sup>29</sup> «Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel a usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta».

<sup>30</sup> Ne può essere prova la diversa formulazione del corrispondente canone del Codice precedente, riferito solamente alle chiese: «Consecrationem vel benedictionem ecclesia non amittit, nisi tota destructa fuerit, vel maior parietum pars corruerit, vel in usus profanos ab Ordinario loci redacta sit, ad normam can. 1187» (can. 1170). A ulteriore riprova cf «Communicationes» 12 (1980) 331-332.

L'altro estremo sta nel fare riferimento esclusivamente alla realtà nella sua indeterminatezza<sup>31</sup>. Non si deve infatti dimenticare che ai fedeli compete l'azione di verifica della legittimità non solo della riduzione a uso profano di una chiesa, ma pure, distintamente, di altri atti dell'autorità ecclesiastica sulle chiese.

Di volta in volta, fin dove sarà possibile, nei limiti costituzionali del diritto, si dovrà determinare con ogni mezzo la natura dell'atto o del fatto, evitando che venga danneggiato irreparabilmente il diritto dei fedeli, anche in ordine alla verifica della legittimità dell'operato dell'autorità ecclesiastica.

Pare comunque impossibile ritenere che la normativa canonica conosca altre vie per ridurre legittimamente una chiesa a uso profano non sordido al di fuori della previsione del can. 1222<sup>32</sup>.

## Conclusioni

La mente della Chiesa in ordine agli edifici di culto è tutta diretta alla loro conservazione per la finalità cui sono destinati: l'esercizio del culto. Una buona parte della libertà della Chiesa nella sua attività apostolica discende dall'essere lei stessa proprietaria degli edifici di culto. Questo fatto, in assenza di leggi civili vessatorie e nella coerente coscienza della Chiesa della propria libertà, permette la naturale e completa esplicazione della normativa canonica su questi edifici (cf soprattutto cann. 1205-1243).

Questa mente della Chiesa le impone di destinare parte qualificata dei propri beni patrimoniali allo scopo del culto divino. Tale scopo è infatti recensito fra i principali del patrimonio ecclesiastico (cf cann. 222 § 1; 1254 § 2). Anzi la Chiesa deve a tal fine concordare negli accordi pattizi interventi specifici a tutela degli edifici di culto<sup>33</sup>, vigilare nella sua amministrazione sull'effettiva utilizzazione dei finan-

<sup>31</sup> Pare foriera di equivoci la asserita costante prassi della Segnatura di «considerare la chiusura di una chiesa per il culto divino come equivalente a una sua riduzione a uso profano» (FR. DANEELS, *Soppressione...*, cit., p. 130).

<sup>32</sup> Potrebbe costituire un'eccezione il caso di una chiesa eretta in persona giuridica pubblica e nella quale ogni forma legittima di esercizio del culto è mancata per cent'anni (cf can. 120 § 1). Un'ulteriore eccezione potrebbe essere costituita dalla deputazione *ad tempus* di un edificio al culto: alla scadenza del tempo prestabilito l'edificio è ridotto a usi profani.

<sup>33</sup> Cf, per esempio, art. 58 Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia (= legge 20 maggio 1985, n. 222): «I proventi del patrimonio del Fondo Edifici di culto [...] sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo stesso, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso».

ziamenti previsti all'uopo dalla legislazione civile<sup>34</sup>, e almeno ricordare a chi ne abbia l'obbligo diretto o indiretto, di contribuire economicamente al mantenimento di edifici di culto in genere o in specie.

### La normativa pattizia e civile in Italia<sup>35</sup>

La materia attinente agli edifici di culto è tradizionalmente fra le principali materie oggetto di accordo pattizio fra la Chiesa e lo Stato. Spesso ciò è dovuto alla memoria e alle conseguenze di leggi statali eversive, che hanno proceduto all'incameramento dei beni ecclesiastici, compresi gli edifici di culto.

Nel recente Accordo di revisione del Concordato Lateranense l'art. 5 dedica il comma 1 alla specifica questione che ci occupa:

«Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica».

Le disposizioni del vigente Accordo costituiscono una evoluzione del precedente Concordato, che all'art. 10 prevedeva:

«Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica».

Le nuove disposizioni allargano la tutela degli edifici di culto, prevedendo l'interdizione non solo della demolizione, ma pure della requisizione, occupazione ed espropriazione. Si tratta di provvedimenti che, pur non giungendo alla definitività e irreparabilità della

<sup>34</sup> Cf al riguardo l'articolo di C. Redaelli in questo stesso fascicolo.

<sup>35</sup> Si prescinde dalla considerazione della normativa civile inerente agli edifici aperti al culto acattolico o destinati al culto acattolico (cf G. PEYROT, *Edifici di culto acattolici*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, pp. 284-297). Le intese stipulate a norma dell'art. 8, c. 3° Cost. a volte hanno previsto contenuti normativi del tutto analoghi a quelli stabiliti dal Concordato con la Chiesa cattolica (cf art. 16, c. 1°-2°, legge 22 novembre 1988, n. 516 [Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno]; art. 11, legge 22 novembre 1988, n. 517 [Assemblee di Dio in Italia]; art. 14, c. 2°-3°, legge 8 marzo 1989, n. 101 [Unione delle Comunità israelitiche italiane]; art. 17, legge 12 aprile 1995, n. 116 [Unione cristiana evangelica Battista d'Italia]; art. 14, c. 1°-2°, legge 29 novembre 1995, n. 520 [Chiesa evangelica luterana in Italia]). La giurisprudenza ha peraltro cercato, con varie metodologie, di applicare agli edifici di culto acattolico anche una normativa analoga a quella prevista per gli edifici cattolici nell'art. 831 c.c. Anzi questo stesso contenuto normativo nel caso dell'Unione delle Comunità israelitiche in Italia è stato esplicitamente e specificamente legiferato (cf art. 14, c. 1°, legge 8 marzo 1989, n. 101), con precisazioni che potrebbero costituire supporti interpretativi interessanti per la stessa applicazione dell'art. 831, c. 2°.

demolizione, tuttavia producono effetti simili, ossia l'inutilizzabilità degli stessi edifici per il culto.

A tutela degli edifici di culto l'ordinamento giuridico italiano prevede una normativa propria di grande incidenza<sup>36</sup>. Non dev'essere confusa con la normativa concordataria, come anche la specificità dell'oggetto evidenzia. Tuttavia non si può negare che appaia quale attuazione, in senso largo<sup>37</sup>, degli accordi concordatari<sup>38</sup>.

«Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano» (art. 831, c. 2° c.c.).

Nella trattazione che segue ci si riferirà all'insieme della normativa, distinguendo però le fonti della medesima.

### Gli edifici

La prima questione attiene agli edifici che sono oggetto della tutela. Essi non appaiono semplicemente gli edifici di culto in quanto tali. Per la normativa concordataria deve trattarsi di «edifici aperti al culto»<sup>39</sup>. L'art. 831, c. 2° c.c. riguarda gli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico».

La prima caratteristica pertanto deve attenere alla destinazione al culto degli edifici stessi. Gli elementi che possono intervenire in questa qualificazione sono da un lato il provvedimento dell'autorità ecclesiastica che destina un edificio al culto e dall'altro il reale uso dell'edificio per il culto da parte di una comunità di persone. Per sé entrambi questi elementi, anche disgiuntivamente considerati, sono in grado di costituire un edificio sacro tutelato dalle normative in oggetto. Infatti la benedizione e, a fortiori, la dedicazione della chiesa (cf

<sup>36</sup> Si prescinde dalla pur rilevante normativa penale vigente che punisce con pena più grave e procedendo d'ufficio chiunque «distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui», quando il danneggiamento è compiuto su «edifici [...] destinati [...] all'esercizio di un culto» (art. 635 c.p.).

<sup>37</sup> Si noti però la qualificazione concordataria attribuita all'art. 831 dall'art. 7, c. 4 del Concordato vigente.

<sup>38</sup> Si potrebbe anzi affermare che la normativa esplicita la *mens* delle leggi statali eversive che, nel momento in cui incameravano gli edifici ecclesiastici in quanto beni patrimoniali, si preoccupavano in vari modi di conservarne la destinazione per il culto per la popolazione (cf M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, p. 298).

<sup>39</sup> A volte la denominazione diviene più semplicemente «edifici di culto» (cf art. 53 Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia).

cann. 1217; 1219) sono in grado di costituire un edificio aperto al culto o destinato al culto, non foss'altro per il fatto che tali atti comprendono precisamente un atto di culto esercitato in forma inaugurale nello stesso edificio<sup>40</sup>. Ma lo stesso decreto della competente autorità ecclesiastica che autorizzi l'esercizio del culto in un edificio è in grado di qualificare l'edificio come aperto al culto o destinato al culto<sup>41</sup>.

L'uso reale dell'edificio per il culto viene a confermare, qualora ve ne fosse bisogno, il provvedimento dell'autorità ecclesiastica che destina al culto l'edificio. Ha però anche una forza propria nel momento in cui, in assenza di ogni provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente (ma non [si noti bene] contro alcun provvedimento e intendimento della medesima autorità), si sviluppi in forma naturale un uso cultuale di un edificio. L'uso legittimo per il culto cattolico, ancorché non sanzionato all'inizio o introdotto da un provvedimento esplicito autorizzativo dell'autorità competente, è in grado di produrre la qualifica di edificio aperto al culto o destinato al culto. Né pare che tale uso debba configurarsi nelle forme e secondo i requisiti della prescrizione acquisitiva, tanto meno nella forma di «costituzione di una servitù di uso pubblico in favore della comunità dei fedeli»<sup>42</sup>.

Gli edifici in parola sono senz'altro le chiese, ossia gli edifici sacri destinati al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto (cf can. 1214). Sono certamente anche gli oratori pubblici e semipubblici (cf can. 1223). Secondo una linea interpretativa fondata la normativa pattizia e civile italiana, nel riferirsi a «edifici aperti al culto» o «destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico», non avrebbe inteso discriminare fra edifici il cui accesso è consentito a una generalità di fedeli in contrapposto a edifici il cui accesso è limitato a un gruppo di fedeli, quanto piuttosto recepire la destinazione al culto operata dall'autorità ecclesiastica competente e connotata essenzialmente dalla esclusiva responsabilità della stessa nell'esercizio del culto nel medesimo edificio<sup>43</sup>.

Il concetto di «edificio di culto» comprende certamente le pertinenze, che hanno trovato nell'ordinamento giuridico italiano (legisla-

<sup>40</sup> Cf M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 303.

<sup>41</sup> Cf PRETURA DI DOLO, 20 settembre 1989, in «Il diritto ecclesiastico» 101 (1990) II, 191-192, con nota di CR. DELL'AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, *ibid.*, 192-201. Sulla forma scritta cf Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1981, n. 1747.

<sup>42</sup> Esclude una servitù di uso pubblico Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 1983, n. 1034; Trib. Locri, 31 luglio 1980.

<sup>43</sup> Cf M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., pp. 306-308.

zione, giurisprudenza e dottrina) una vasta, sostanzialmente concorde e approfondita analisi e determinazione<sup>44</sup>.

### La norma regolatrice

La normativa che regge tali edifici di culto è quella ordinaria che regge gli edifici. Non si dà una normativa speciale per gli edifici di culto, in quanto edifici di culto. Essi seguono la normativa generale che attiene agli immobili<sup>45</sup>.

Potrà darsi (e così avviene in forza dell'art. 7, c. 4 del vigente Concordato<sup>46</sup>) che nel momento in cui l'edificio di culto o, più precisamente, «aperto al culto» è bene ecclesiastico debba seguire una normativa di origine pattizia.

Potrà darsi che nel momento in cui l'edificio di culto (e le relative pertinenze) non è considerato produttivo di reddito o comunque non costituisce in diversi casi base imponibile o, infine, ha una finalità (il culto, appunto) equiparata per legge a quelle di beneficenza o istruzione (cf art. 7, c. 3 Concordato), non sia sottoposto a determinate tassazioni.

Nondimeno l'edificio di culto rientra a tutti gli effetti nella normativa sulla proprietà immobiliare: può essere venduto, acquistato, locato<sup>47</sup>. I proprietari possono essere persone fisiche e giuridiche; canoniche, ecclesiastiche o statali.

Il regime speciale attinente agli edifici di culto riguarda la tutela della destinazione dei medesimi edifici all'esercizio del culto.

### Le fattispecie di cessazione

L'esercizio (o meglio: la destinazione all'esercizio del culto) di un edificio può cessare per varie cause.

<sup>44</sup> Cf, per esempio, *ibid.*, pp. 309-310; L. DANELON, *Regolamentazione di edifici e pertinenze destinati al culto pubblico*, in «L'amico del clero» 76 (1994) 163-164. Fra la giurisprudenza, cf, per esempio, TAR Friuli V. G., 16 gennaio 1990, n. 2.

<sup>45</sup> Cf, per esempio, TAR Lazio, sez. II, 23 giugno 1982, n. 671: «L'art. 831 c.c. si limita a contemplare l'immodificabilità della destinazione degli edifici di culto, assoggettandoli per il resto alla disciplina comune, salvo specifiche disposizioni contenute in leggi speciali; pertanto anche a tale categoria è applicabile la normativa urbanistica, e occorre apposita concessione per qualsiasi intervento edilizio rilevante in base alla legislazione vigente».

<sup>46</sup> «Gli edifici aperti al culto [...] continueranno a essere soggetti al regime vigente».

<sup>47</sup> «La dottrina dominante ritiene [...] che le chiese siano capaci di ipoteca, sia legale che giudiziale o volontaria, e quindi assoggettabili a esecuzione coattiva [...] sono usucapibili [...] (sono) concepibili il possesso e le azioni corrispondenti, così come la locazione» (FR. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, Roma 1989, p. 2).

### *Requisizione, occupazione ed espropriazione*

In questi casi l'intervento è pubblico, poiché lo Stato interverrebbe con la propria autorità a spogliare il proprietario, chiunque esso sia (persona fisica o giuridica; canonica, ecclesiastica o statale), dall'uso dell'edificio di culto. Questo pertanto, in forma definitiva o temporanea, viene sottratto alla sua destinazione culturale. Lo Stato si è impegnato nel Concordato ad assoggettare gli edifici di culto a simili provvedimenti solo nel caso in cui ci si trovi di fronte a gravi ragioni e, nello stesso tempo, si giunga a un accordo con la competente autorità della Chiesa<sup>48</sup>. Il consenso della competente autorità della Chiesa è indispensabile per la legittimità di questi atti di imperio. Il consenso potrebbe essere condizionato a contropartite. La Chiesa dovrà valutare le gravi ragioni opposte dallo Stato e rispondervi responsabilmente.

### *Sottrazione al culto*

È il caso in cui il proprietario dell'edificio (chiunque esso sia, anche lo Stato, a esclusione però della Chiesa o di una persona giuridica canonica o ecclesiastica)<sup>49</sup> decida in qualsiasi forma (di diritto privato) di interdire di fatto la destinazione dell'edificio al culto. Tale atto e tutte le operazioni e azioni (o omissioni) volte a tale fine, o che tale fine attingono, sono illegittime e illegali. L'art. 831, c. 2° tutela infatti la destinazione al culto pubblico degli edifici da chiunque posseduti e qualunque sia la mutazione che interviene nella proprietà<sup>50</sup>.

La sottrazione al culto interviene legittimamente invece nel momento in cui la destinazione al culto cessa in conformità alle leggi

<sup>48</sup> «In tema di sequestro preventivo, il divieto [...] di procedere a requisizione, occupazione, espropriazione [...] degli edifici aperti al culto [...] è di stretta interpretazione, poiché costituisce norma eccezionale rispetto agli ordinari poteri dell'autorità amministrativa italiana, e indirettamente della giurisdizione. Ne deriva che essa *va applicata unicamente agli edifici già adibiti al culto e non a quelli in costruzione e non riguarda il sequestro penale*, istituito del tutto diverso dalla requisizione amministrativa» (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 1993; i corsivi sono nostri).

<sup>49</sup> La decisione dell'autorità ecclesiastica proprietaria dell'edificio di interdirla l'accesso non è impugnabile nell'ordinamento civile italiano, poiché la destinazione tutelata è al culto cattolico e l'ordinamento recepisce come presupposto l'atto dell'autorità ecclesiastica: «L'esercizio del culto cattolico, da parte del "populus fidelium", non comporta, in maniera manifesta, alcun "pater" od alcun "non facere", rispetto alla Chiesa Cattolica appartenente a un Beneficio Ecclesiastico, essendo la stessa, istituzionalmente, diretta e destinata a quell'esercizio» (Trib. Locri 31 luglio 1980; Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1982, n. 785). All'interessato non rimane che investire della questione la giurisdizione ecclesiastica tramite ricorso per verificare la competenza dell'autorità ecclesiastica proprietaria a interdirla l'accesso all'edificio sacro o comunque per verificarne la legittimità.

<sup>50</sup> «La disposizione del codice civile ha tradotto, in termini privatistici, ma nei confronti dei privati proprietari, la limitazione che nel concordato lo Stato aveva ammesso nei confronti dei suoi organi» (M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 302).

che riguardano gli edifici di culto (cf art. 831, c. 2°). È evidente infatti che la sottrazione al culto diviene legittima quando l'edificio non è più destinato al culto stesso: in parole semplici cessa il presupposto, che sia cioè un edificio di culto. Per sé tale principio vale per qualsiasi legittimo impedimento volontario all'esercizio del culto di un edificio (perciò anche per la requisizione, occupazione, espropriazione e demolizione). Nel caso però della sottrazione (di diritto privato) dell'edificio alla destinazione al culto, l'art. 831, c. 2° c.c. specifica e chiarisce che tale destinazione dev'essere cessata «in conformità alle leggi che li [= edifici] riguardano».

Astrattamente parlando le leggi di cui in parola potrebbero essere anche delle leggi statali, qualora lo Stato ne avesse promulgate. Non sembra però che questo sia avvenuto. Né sembra che possa avvenire, tenuto conto sia del fatto che l'art. 831 è posto a tutela della destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico sia per le disposizioni coerenti dell'Accordo pattizio<sup>51</sup>.

Certamente si tratta pertanto delle leggi canoniche, che verrebbero pertanto in tal modo recepite<sup>52</sup>. In altre parole il decreto del vescovo diocesano che, a norma del can. 1222, riduce la chiesa a uso profano non sordido costituisce nell'ordinamento giuridico civile (il presupposto<sup>53</sup> del) la cessazione della destinazione dell'edificio al culto<sup>54</sup> e pertanto permette (o forse obbliga pure) di sottrarre di fatto il medesimo edificio alla destinazione culturale. Tale decreto permette al proprietario il (ripristino del) pieno godimento dell'uso dell'edificio; la destinazione dell'edificio ad altra esclusiva funzione con le eventuali conseguenti opere di rifacimento; la demolizione dello stesso. Allo Stato permette la requisizione, l'occupazione, l'espropriazione e la demolizione a norma delle leggi del medesimo Stato, senza la necessità di avanzare gravi cause e di ottenere il consenso dell'autorità ecclesiastica.

La questione più delicata attiene alla fattispecie in cui manchi il decreto del vescovo diocesano che riduce a uso profano non sordido

<sup>51</sup> Cf M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 302.

<sup>52</sup> Non si tratta ovviamente di tutta la disciplina canonica sugli edifici sacri, ma solo di quella attinente alla destinazione dei medesimi al culto (cf M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 301).

<sup>53</sup> Cf CR. DELL'AGNESE, *Edifici di culto...*, cit., p. 199.

<sup>54</sup> «L'art. 831 c.c. va interpretato nel senso che la cessazione (o la nascita) del vincolo della destinazione al culto nell'ordinamento italiano sono diretta conseguenza dell'atto della competente autorità ecclesiastica compiuto secondo le modalità dell'ordinamento canonico. Ne deriva che per la costituzione del vincolo *de quo* è necessaria la volontà in tal senso resa dal competente organo della Chiesa, senza necessità di ulteriori formalità, essendo in tale materia le sue determinazioni discrezionali e incensurabili» (massima di PRETURA DI DOLO, 20 settembre 1989, cit., p. 191).

un edificio di culto. Potrebbe ugualmente aversi la legittima cessazione della destinazione al culto dell'edificio, in modo tale da permettere la completa disposizione del proprietario e la libera disposizione da parte dello Stato? La questione, nel contesto di un recepimento della normativa canonica nell'art. 831, si riferisce alla domanda (cui si è accennato nella prima parte di questo lavoro) se secondo la norma canonica la riduzione a uso profano di una chiesa possa avvenire anche al di fuori di un decreto o di una decisione del vescovo diocesano. La dottrina prevalente, in riferimento all'art. 831 c.c., esclude questa possibilità<sup>55</sup>, pur accennando talvolta a fattispecie specialissime<sup>56</sup>. La stessa prescrizione estintiva (della destinazione al culto) non vi avrebbe luogo. Quand'anche un edificio aperto al culto abbia un'utilizzazione saltuaria per il culto cattolico (in dipendenza da certe festività, in accordo con l'autorità ecclesiastica competente o comunque in modo coerente all'ordinamento canonico) conserva la tutela predisposta dall'art. 831, c. 2° c.c.<sup>57</sup>

### *Demolizione*

La demolizione potrebbe essere operata sia dallo Stato sia dal proprietario dell'edificio. In entrambi i casi può essere legittimamente decisa solo per gravi ragioni e con il previo accordo dell'autorità ecclesiastica competente.

<sup>55</sup> Un ulteriore supporto alla linea interpretativa che lascia all'autorità ecclesiastica la decisione circa la cessazione della destinazione al culto si potrebbe individuare nella parafrasi del contenuto normativo dell'art. 831, c. 2° avvenuta nella legge 8 marzo 1989, n. 101 concernente l'Unione delle Comunità israelitiche italiane: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, *fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione*» (art. 14, c. 1°; il corsivo è nostro).

<sup>56</sup> Vi potrebbe fare eccezione la fattispecie di un edificio di culto provvisto di personalità giuridica che cessi per la mancata celebrazione del culto prolungata per cento anni (cf M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 303). Ma ugualmente eccezione potrebbe essere il caso in cui la destinazione al culto da parte della competente autorità ecclesiastica sia avvenuta *ad tempus*, in considerazione, per esempio, del consenso a ciò condizionato del proprietario. Cf, sulla rilevanza del consenso del proprietario nel costituirsi della destinazione al culto, M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., pp. 305-306; FR. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, cit., p. 4; Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1981, n. 1474: «Perché il provvedimento costitutivo ecclesiastico di "deputatio ad cultum" [...] produca effetti civili, è necessario il consenso, espresso o tacito, del proprietario alla destinazione della cosa allo specifico uso religioso».

<sup>57</sup> Cf PRETURA DI PADOVA, 25 maggio 1987, in «Il diritto ecclesiastico» 103 (1992) II, 94-95, con nota di G.R. GIACOMAZZO, *ibid.*, p. 96. Nella fattispecie l'uso era limitato a due volte l'anno e viene equiparato alle servitù discontinue.

## I ricorrenti

La giurisprudenza italiana ha ammesso la legittimazione a far valere il diritto all'uso pubblico di un edificio di culto

– per qualsiasi fedele, anzi chiunque ne abbia interesse<sup>58</sup>. L'esercizio di tale azione è ammesso sia come singolo sia come associato. Tale esercizio però compete «a ciascun componente della collettività, soltanto se la servitù non sia contestata; in tal caso, infatti, il singolo difende non già il diritto di servitù pubblica, bensì, nell'ambito della stessa, il diritto di libertà»<sup>59</sup>;

– per l'autorità ecclesiastica competente<sup>60</sup>.

## Conclusione

«Il vescovo diocesano provveda alla classificazione delle chiese esistenti nel territorio della diocesi secondo la qualificazione giuridico-pastorale, in modo da essere in condizione di poter certificare la condizione giuridica di ciascun luogo di culto a richiesta dell'autorità civile o degli interessati. Il vescovo proceda con decreto alla ricognizione della qualificazione giuridico-pastorale delle chiese, ove già nota dagli atti di curia, e alla determinazione della qualificazione, ove ancora incerta. [...] Ogni successiva variazione della qualificazione giuridico-pastorale delle chiese richiede un formale decreto del vescovo diocesano»<sup>61</sup>.

Il suggerimento della Conferenza Episcopale Italiana nella Istruzione in materia amministrativa, pur non esente da un eccesso di zelo positivizzatore, è bene che sia accolto come una diligente tutela che la Chiesa opera nei confronti degli edifici di culto nei quali si esplica gran parte della sua azione pastorale. Anche la cessazione degli edifici di culto diviene in tal modo un atto non casuale o occasionale, ma può inserirsi in un quadro ben conosciuto e chiaro, in cui può assumere la sua esatta valenza in ordine alla missione della Chiesa universale e locale.

G. PAOLO MONTINI  
*Piazza S. Maria Maggiore, 5*  
*00185 Roma*

<sup>58</sup> Cf PRETURA DI PADOVA, 25 maggio 1987, cit.

<sup>59</sup> TRIBUNALE LOCRI, 31 luglio 1980, cit.

<sup>60</sup> Cf Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1984, n. 6652 (al parroco «alla stregua della sua qualità di ecclesiastico preposto alla officatura» era stata riconosciuta nel caso la legittimazione ad agire), in «Il diritto ecclesiastico» 96 (1985) II, 140-146, con nota di G. VEGAS, *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, *ibid.*, pp. 571-580.

<sup>61</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° aprile 1992, n. 96, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1992, p. 121. Cf pure nn. 88-109, *ibid.*, pp. 117-129.

